Prot. n. 310/AP
Napoli, 21 Novembre 2017

Ill.mi

Regione Campania
Direttore Generale per le
Politiche Sociali e socio-sanitarie
Dott.ssa Fortunata CARAGLIANO
f.caragliano@regione.campania.it

Regione Campania
Direttore Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Avv. Antonio POSTIGLIONE
dg.04@pec.regione.campania.it
a.postiglione@regione.campania.it

Oggetto: Quesito avente a oggetto la filiera di offerta regionale dei servizi – sanitari e sociosanitari – intermedi di salute mentale garantiti alle persone adulte con disturbi mentali.

Premesso che:

a) con decreto commissariale n. 5 del 10/01/2011 la Regione Campania ha provveduto ad approvare il documento recante "*Criteri – modalità di accesso e tariffe per l'erogazione di prestazioni sanitarie a carattere residenziale e semiresidenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichiatrico*";
b) il medesimo decreto commissariale rinviava a successivo provvedimento congiunto con l'Assessorato alle Politiche Sociali l'individuazione delle tipologie, delle tariffe e dei profili professionali riguardanti l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali per la bassa intensità assistenziale a carattere residenziale in favore di cittadini con disagio psichiatrico, ai sensi del DPCM 29/11/2001;
c) la successiva delibera della Giunta Regionale n. 666 del 06/12/2011, recepita – per la parte di competenza sanitaria – con decreto commissariale n. 41 del 05/04/2012, ha provveduto ad approvare il documento elaborato dagli uffici competenti dell'Assessore alle Politiche Sociali e della Sanità, recante le "*Linee guida dei servizi per la salute dei cittadini adulti sofferenti psichici. Criteri - Modalità e tariffe per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico*";

Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale
Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI
Partita Iva e Codice Fiscale 05984521219
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it

d) nel novero delle strutture individuate dalla predetta delibera di Giunta Regionale per rispondere al bisogno di nuove soluzioni residenziali abitative per persone con disturbi psichici intermedie sociali e socio-sanitarie, venivano a essere incluse le Comunità Alloggio per persone adulte con disagio psichico;
e) – in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera d); dell'articolo 14, commi 5 e 7 e dell'articolo 45 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) – è stato approvato dalla Giunta Regionale della Campania il regolamento 7 aprile 2014, n. 4, in cui risultano essere stati assimilati i contenuti della DGRC n. 666/2011, disciplinando le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
f) con deliberazione di Giunta n. 107 del 23/04/2014 la Regione Campania ha approvato il catalogo dei servizi redatto sulla base del Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome il 29/10/2009, al fine di raccordare le definizioni dei servizi in un unico e condiviso schema classificatorio;
g) ai sensi del novellato regolamento regionale n. 4/2014 e del relativo Catalogo dei servizi residenziali, territoriali e domiciliari, approvato con la prefata D.G.R.C. n. 107 in data 23/04/2014, il servizio residenziale denominato «Comunità Alloggio per persone adulte con disagio psichico» dalla richiamata D.G.R.C. n. 666/2011 fuoriesce dalla tipologia di riferimento della «Comunità Alloggio per disabili», per essere completamente e perfettamente assorbito e assimilato nella tipologia – di nuovo conio – denominata «Casa Alloggio» per persone adulte con disagio psichico[1];
h) fatto salvo il solo elemento distintivo consistente nella mutata qualificazione nominale di derivazione giuridica, la tipologia di servizio denominata «Casa Alloggio» per persone adulte con disagio psichico risulta essere in rapporto di stretta coincidenza e identità con la sostituita tipologia di servizio denominata «Comunità Alloggio per persone adulte con disagio psichico» ex D.G.R.C. n. 666/2011, avuto riguardo alla tipizzazione cogente della generalità dei restanti elementi caratteristici;

Atteso che:

a) a mente del decreto commissariale n. 85 in data 08.08.2016 – pubblicato sul BURC n. 57 del 29 agosto 2016 –, artt. 5, 6 e 7 della parte decreta, le cennate prestazioni di Casa Alloggio per persone adulte con disagio psichico sono ricomprese a tutti gli effetti nel novero delle cosiddette "*prestazioni residenziali e semiresidenziali per la Salute Mentale*" – riferite "*alle strutture private SIR/CD psichiatrici di cui al DCA 5 del 10/01/2011 e alle Case Alloggio di cui al Regolamento 4 del 7/4/2014*" –, valorizzate / quantificate dal medesimo decreto commissariale "*al netto della quota di compartecipazione a carico dell'utente/comune/Ambito di residenza, e sulla base dei posti letto risultati autorizzati (Case Alloggio) e accreditati (S.I.R./CD psichiatrici) e dei pazienti in carico ai servizi di salute mentale nell'anno 2014*", nell'ambito della definizione per gli esercizi 2016 e 2017 dei limiti prestazionali e di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori privati per regolare i volumi e le tipologie delle prestazioni di assistenza sanitaria afferenti alla macroarea della riabilitazione ex art. 26 Legge

[1] Cfr. vigente «Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007», Sezione A - Servizi Residenziali e Semiresidenziali, pag. 60.

833/78, ed alla macroarea di specifico riferimento della salute mentale e socio sanitario;

b) secondo il decreto commissariale n. 14 del 1° marzo 2017 – pubblicato sul BURC n. 22 del 13/03/2017 – avente a oggetto l'approvazione dei Programmi Operativi 2016-2018, l'"*offerta sanitaria e sociosanitaria*", semiresidenziale e residenziale, per persone adulte con disturbi mentali "*si articola nelle seguenti tipologie:*
   - *Strutture residenziali terapeutico riabilitative nella fase intensiva (note anche come SIR – Strutture Intermedie Residenziale – intensive) dove si svolge attività terapeutica intensiva rivolta a soggetti, anche nella fase post acuzie, che necessitano di interventi di riabilitazione intensiva e l'attuazione di programmi di reinserimento sociale (DCA n. 5/11);*
   - *Strutture residenziali terapeutico riabilitative nella fase estensiva (SIR estensive) in cui l'attività di cura è rivolta a persone, anche nella fase post acuzie, con problematiche psichiatriche in fase di stabilizzazione per i quali non è ipotizzabile un trattamento intensivo sotto il profilo riabilitativo ma che necessitano di assistenza e di riabilitazione di tipo estensivo (DCA n. 5/11);*
   - *Centro Diurno Psichiatrico, struttura semiresidenziale per soggetti che necessitano di interventi di riabilitazione e l'attuazione di programmi di reinserimento sociale (DCA n. 5/11);*
   - *Comunità Alloggio (attualmente Casa Alloggio ex Regol. Reg. n. 4/2014), struttura residenziale a carattere familiare di natura sociosanitaria, con medio livello di protezione, per persone adulte con disagio psichico che presentano un grado di autonomia medio ed abilità psicosociali sufficientemente acquisite e non necessitano di assistenza sanitaria continuativa.*";

c) a mente di quanto appena dianzi richiamato sub. b) di ‹*Atteso che*›,
   i. le prefate tipologie assistenziali compongono, integrano ed esauriscono l'intera filiera di offerta regionale dei servizi – sanitari e sociosanitari – intermedi di salute mentale garantiti alle persone adulte con disturbi mentali;
   ii. le Case Alloggio per adulti con disagio psichiatrico ex Reg.to Reg.le n. 4/2014[2] integrano e rappresentano la tipologia assistenziale in cui si articola l'intera offerta sociosanitaria di residenzialità psichiatrica, di cui si stima un fabbisogno attuale provvisorio – suscettibile, peraltro, di rideterminazione in via definitiva nel corso del 2017 – di 600 posti letto per l'intera Regione;

Tenuto conto, certo non da ultimo, che:

- ✓ a mente dell'articolo 33, comma 2, lettera c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 – recante "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" –, le prestazioni residenziali per la salute mentale erogate dalle Case Alloggio ex Reg.to Reg.le n. 4/2014, in quanto prestazioni socio-sanitarie e sociali a carattere residenziale in favore di cittadini adulti con disagio psichico, sono ricomprese a ogni effetto – tra le tipologie di trattamento in cui si articola, in relazione al livello di intensità assistenziale, l'assistenza residenziale alle persone con disturbi mentali garantita dal Servizio sanitario nazionale – nell'ambito dei "*trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri*

[2] Stando, peraltro, a quanto stabilito dal summenzionato decreto commissariale n. 14 del 1° marzo 2017, per questa tipologia di struttura, "*la Regione deve procedere entro il 2017 a definire, oltre al fabbisogno definitivo, anche i requisiti ulteriori e la procedura di accreditamento, che sarà successivamente avviata.*"

variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa", la remunerazione della cui quota sanitaria è posta a totale carico del Fondo Sanitario Regionale (FSR), essendo, dunque, prevista anche una compartecipazione da parte degli utenti/Comuni;

la scrivente ***ASPAT CAMPANIA***, in qualità di associazione di categoria maggiormente rappresentativa delle ***strutture private accreditate campane che erogano assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali ex art. 33 dei prefati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017*** – SIR - Strutture Intermedia Residenziali ex DCA n. 5/2011; Centri Diurni Psichiatrici ex DCA n. 5/2011; ex Comunità Alloggio (attualmente, Case Alloggio ex Regolamento Regionale n. 4/2014) –,

RAPPRESENTA ALLE SS.LL. ILL.ME,

in ciò confortata dalla rilevante massa critica quali-quantitativa di molteplici dati di esperienza disponibili su base regionale, la problematica costituita da frequenza e intreccio dei seguenti fenomeni – a impatto e incidenza sempre più diffusi, significativi e crescenti – di:

1) ***mancati o denegati invii/accessi assistenziali***[3] ai servizi residenziali delle strutture private accreditate campane che erogano assistenza sociosanitaria residenziale socio-riabilitativa ex art. 33, co. 2, lett. *c)* dei prefati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 – ***Case Alloggio ex Regolamento n. 4/2014*** – di ***‹persone adulte con disagio psichico›***, che pure dovrebbero poter rientrare – in ragione dei correnti criteri diagnostici di inclusione, dei bisogni attualmente rilevati e del correlato livello di intensità assistenziale richiesto – nell'ambito normativamente tipizzato che enuncia e definisce la specifica missione assistenziale, cui sono chiamate dall'ordinamento giuridico vigente le strutture in argomento;
2) ***mancata o denegata continuità assistenziale***[4] all'interno dei servizi residenziali delle strutture private accreditate campane che erogano assistenza sociosanitaria residenziale socio-riabilitativa ex art. 33, co. 2, lett. *c)* dei prefati Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 – ***Case Alloggio ex Regolamento n. 4/2014*** – a ***‹persone adulte con disagio psichico›***, che dovrebbero continuare a poter rientrare – in ragione dei correnti criteri diagnostici di persistente inclusione/dimissibilità, dei bisogni periodicamente rivalutati e del correlato livello di intensità assistenziale richiesto – nell'ambito normativamente tipizzato che enuncia e definisce la specifica missione assistenziale, cui sono chiamate dall'ordinamento giuridico vigente le strutture in argomento:

✓ ***sempre più cospicuo numero di casi di***:

i. ***dimissioni presso il domicilio o la famiglia, disancorate da una politica che ne guidi l'appropriatezza***;
ii. ***trasferimenti in via definitiva presso ambiti/tipologie assistenziali altri e diversi[5] (RSA per disabili non autosufficienti; Comunità Alloggio per disabili; Comunità tutelari per persone non autosufficienti, etc.), del***

[3] Va da sé in regime di concessione a oggetto pubblico e di concorrenza amministrata con le strutture pubbliche oltreché in condizioni di parità con le altre strutture private accreditate.
[4] Va da sé – anche qui – in regime di concessione a oggetto pubblico e di concorrenza amministrata con le strutture pubbliche oltreché in condizioni di parità con le altre strutture private accreditate.
[5] Ricompresi o meno nell'alveo del citato Regolamento n. 4/2014 e del relativo Catalogo dei servizi residenziali, territoriali e domiciliari, approvato con la prefata D.G.R.C. n. 107 in data 23/04/2014.

tutto inappropriati in quanto patentemente disancorati dalle reali condizioni e dai reali bisogni di continuità assistenziale dell'utente.

LAMENTA, INOLTRE, CHE

i fenomeni dianzi denunciati minano in radice il principio di accesso e copertura assistenziale universale, in ragione del quale indipendentemente da età, sesso, situazione socio-economica, razza, etnia di appartenenza oppure orientamento sessuale, e secondo il principio di uguaglianza, le persone con disturbo mentale dovrebbero poter accedere, senza correre il rischio di impoverirsi, agli specifici servizi sanitari e sociali essenziali che consentano loro di ottenere la *recovery* e raggiungere la migliore condizione di salute possibile.

CHIEDE, PERTANTO, ALLE SS.LL. ILL.ME:

- ***di voler compulsare e/o adottare e porre in essere, a mente delle rispettive competenze / prerogative e nei tempi a ciò strettamente necessari e indispensabili, gli indifferibili atti e provvedimenti esplicativi e di esegesi delle norme Regionali vigenti in materia, finalizzati a:***
  1) ***garantire la certezza definitoria e operativa della filiera di offerta regionale dei servizi – sanitari e sociosanitari – intermedi di salute mentale per le persone adulte con disturbi mentali;***
  2) ***scongiurare il ripetersi in futuro dei lamentati fenomeni di mancato invio/accesso o di esodo forzato e ingiustificato del paziente psichiatrico dalla filiera dei servizi intermedi di salute mentale, spesso causati da underdiagnosis e sempre sfocianti in undertreatment;***

- ***di voler procedere entro il 2017, a mente degli impegni assunti per il tramite del richiamato decreto commissariale n. 14/2017, ‹a definire, oltre al fabbisogno definitivo, anche i requisiti ulteriori e la procedura di accreditamento› della tipologia assistenziale residenziale in argomento, allo scopo:***
  1) ***di favorire e accelerare il percorso di riconduzione delle Comunità Alloggio (attualmente Case Alloggio ex Regolamento n. 4/2014) nell'ambito di un parterre ordinamentale ed erogativo univoco e determinato, adeguato e confacente alla specifica missione svolta dalle medesime Case Alloggio nell'ambito della filiera di offerta regionale dei servizi intermedi di salute mentale per le persone adulte con disturbi mentali;***
  2) ***di fornire alla predetta filiera di offerta regionale adeguate/appropriate comprensività, integrazione e capacità di risposta specifica a livello territoriale al carico rappresentato dai disturbi mentali in discorso.***

Restando in fiduciosa attesa di tempestivo riscontro alla presente, porge deferenti saluti.

Commissione Consultiva Permanente
Branca Salute Mentale
Il Presidente
Dr. Santolo Lanzaro

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi